

Codice A1805B

D.D. 16 novembre 2022, n. 3507

**Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, relativo al "Progetto di gestione dell'invaso di Calasca" (VB01018), localizzato in comune di Calasca Castiglione (VCO), presentato da Enel Green Power S.p.A..**



**ATTO DD 3507/A1805B/2022**

**DEL 16/11/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, relativo al "Progetto di gestione dell'invaso di Calasca" (VB01018), localizzato in comune di Calasca Castiglione (VCO), presentato da Enel Green Power S.p.A..

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

l'art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 dispone che gli articoli dal 21 bis al 21 decies del Titolo IV bis (Operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi) nonché gli allegati B bis e B ter del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R continuano a trovare applicazione fino all'emanazione di uno specifico regolamento regionale in attuazione del piano di tutela delle acque (PTA);

sulla base dell'art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022, il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo della Regione, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento codificato VB01018, richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è stato rilasciato dallo stesso Settore regionale responsabile del presente procedimento.

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 2992 del 23/11/2011 dell'allora Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, era stato approvato il "Progetto di gestione dell'invaso di Calasca" nel comune di Calasca Castiglione (VCO) della società Enel Green Power S.p.A.;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 11516 del 17/05/2022 (ns. prot. n.20885/A1805B del 18/05/2022), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente.

Dato atto che con ns. nota prot. n. 35771/A1805B del 22/08/2022, è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del D.P.G.R. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA Piemonte).

Visti i pareri e contributi tecnici pervenuti:

- nota Ns.prot. n. 37005 del 02/09/2022 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania;
- nota Ns.prot. n. 38123 del 12/09/2022 della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Mineriere;
- nota Ns.prot. n. 42157 del 05/10/2022 dell'ASL VCO - Dipartimento di prevenzione - SOC Igiene e Sanità pubblica;
- nota Ns.prot. n. 44288 del 19/10/2022 dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est;
- nota Ns.prot. n. 48460 del 14/11/2022 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio- Settore Tutela delle acque.

Preso atto che:

- l'impianto idroelettrico di Piedimulera è alimentato dalle acque del torrente Anza, captate in corrispondenza della traversa nel Comune di Calasca Castiglione che crea un invaso di volume utile di circa 77.000 m<sup>3</sup>;
- l'opera di sbarramento e di presa di Calasca Castiglione dispone di cinque paratoie di cresta, 4 paratoie di alleggerimento ed una paratoia sghiaiatrice. Le 5 paratoie piane di cresta hanno una quota di soglia pari a 440,25 m ed hanno luci variabili (in sponda sinistra sono due ed hanno luce di 6,40 m ed altezza di 2,10 m ciascuna mentre in sponda destra sono tre con altezza di 2,10 m e luci di 5,00 m, 3.30 m e 5,45 m). Le 4 paratoie di alleggerimento hanno una quota di soglia di 434,80 m s.l.m., mentre la paratoia sghiaiatrice, situata in destra, ha soglia a quota

432,50 m s.l.m. Tutte le 5 paratoie sono piane con un'altezza di 3,60 m ed una luce di 5,00 m.;

- il corso d'acqua è inserito nella rete di monitoraggio regionale ai sensi della Direttiva Quadro Acque - 2000/60/CE (di seguito DQA), suddiviso in 3 corpi idrici. L'invaso, che in sé non costituisce corpo idrico lacustre con obiettivo di qualità ambientale, è localizzato nel secondo corpo idrico del Torrente Anza;
- il Torrente Anza, in applicazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, è stato monitorato da ARPA per la classificazione sessennale prevista per la pianificazione distrettuale e regionale. Nelle 3 classificazioni effettuate tutto il corso d'acqua, nei 3 corpi idrici, è sempre risultato essere in stato "*buono*" sia per dello stato ecologico sia per quello chimico. Per cui, dalle indagini di routine svolte nell'arco di un periodo prolungato di tempo, le attività legate alla gestione dell'invaso paiono non impattare sul Torrente.

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il progetto di gestione dell'invaso di Calasca Castiglione può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, alle condizioni riportate nel dispositivo.

Visto il parere preventivo positivo ai fini della sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, espresso dalla Regione, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento codificato VB01018, rilasciato dallo stesso Settore regionale Difesa del Suolo responsabile del presente procedimento.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d.m. 30/06/2004;
- l.r. 25/2003 e sm.i.;
- l.r. 23/2008 e s.m.i.;
- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.;
- d.p.g.r. 2/R del 9 marzo 2022.;

## **DETERMINA**

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Calasca" (VB01018), localizzato in comune di Calasca Castiglione (VCO), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. l'esigenza di attuare interventi specifici (fluitazioni del sedimento, svaso totale e asportazione meccanica del materiale dall'invaso), al momento non programmati, dipende dal verificarsi in futuro di condizioni particolari e, in tali circostanze, saranno effettuati approfondimenti specifici nell'ambito di un piano operativo; a tale proposito si ribadisce che, in questi casi, dovranno essere rispettate le indicazioni inerenti il monitoraggio ambientale previste dal regolamento regionale e messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie per evitare impatti a lungo termine sulle acque; si chiede, inoltre, di concordare con l'ARPA territorialmente competente il piano di monitoraggio, tenuto conto di quanto già effettuato dalla stessa Agenzia in applicazione della direttiva quadro acque;
4. per quanto riguarda, in particolare, le eventuali operazioni di svaso, ipotizzate dal proponente per manutenzioni e/o ispezioni, o di spurgo, si sottolinea che, come indicato nel regolamento regionale, il periodo idrologico favorevole per qualsiasi attività che comporti un aumento del trasporto solido è quello di morbida o piena ordinaria del corso d'acqua a valle dell'invaso e, ove pertinente, al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ittica. Dai campionamenti effettuati il popolamento ittico di valle risulta composto prevalentemente da cottidi e salmonidi con riproduzione indicativamente invernale/primaverile, in questo periodo pertanto dovrà essere evitata la movimentazione di portate solide;
5. si chiede, inoltre, in caso di svaso, di:
  - programmare le operazioni in modo tale che il rilascio della portata massima operativa avvenga molto gradualmente, prolungando i tempi di svuotamento, al fine di consentire il rifugio degli organismi bentonici e dell'ittiofauna e limitare l'impatto sull'ambiente fluviale;
  - ai fini di consentire un rapido recupero delle condizioni ante operam, al termine delle operazioni di svaso che abbiano determinato sedimentazione in alveo e compatibilmente con le disponibilità, effettuare rilasci di "acqua pulita" finalizzate alla ripulitura degli interstizi fra il substrato di fondo;
6. in relazione al tema del DMV, trattato nel progetto, ai sensi del regolamento regionale 14R/2021, recante "*Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico*", il gestore dell'invaso dovrà predisporre una relazione di revisione del deflusso minimo con calcolo del deflusso ecologico già entro fine anno, al fine di definire un eventuale adeguamento da adottarsi entro dicembre 2024;
7. si richiede che tutte le attività siano comunicate alla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale con l'anticipo di almeno 15 gg accompagnate dal relativo cronoprogramma;
8. circa l'asportazione meccanica dei sedimenti dovrà essere predisposto un piano operativo di dettaglio in cui verrà individuato un sito disponibile per il deposito del materiale asportato, presentato un piano di stoccaggio temporaneo e un piano di rimozione dei sedimenti. La gestione dei materiali di disalveo come Terre e Rocce, escluse dalla normativa sui rifiuti, dovrà

avvenire secondo le disposizioni del DPR 120/2017 e tenendo conto, per quanto riguarda i criteri per l'indagine ambientale, delle linee guida Delibera 54 2019 "*Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*". Nel merito della frequenza delle operazioni di rimozione, si richiede di valutare la definizione di una periodicità delle azioni che permetta di programmare la rimozione di volumi minori con più frequenza, in modo da favorire azioni più rapide con minore rilascio potenziale di materiale e minori rischi per gli ecosistemi;

9. le operazioni di monitoraggio, come descritte nell'elaborato "Progetto di Gestione" (cfr.paragrafo 9) dovranno essere sintetizzate in una relazione che raccolga i dati *ante operam* e *post operam*, trasmessa alla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Si ricorda che la qualità biologica del corso d'acqua espressa tramite l'analisi del macrobenthos deve fondarsi su almeno un anno di campionamenti (con riferimento a "*Manuali e Linee Guida CNR/IRSA 11/2014 - Metodi biologici per le acque superficiali interne*");
10. si richiede che durante lo svuotamento, al fine di tutelare l'ecosistema fluviale a valle della diga, i solidi sospesi non dovranno superare, in funzione della durata delle operazioni, i limiti disposti nella tabella 2 al comma 7 del Titolo I dell'allegato B bis del DPGR n. 1/R del 29/01/2008 (Art. 33 regolamento regionale 2R/2022). L'ossigeno disciolto dovrà sempre essere superiore a 5 mg/l, pari a circa il 40% di saturazione. Tale monitoraggio dovrà essere oggetto di specifica reportistica da far pervenire all' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
11. qualora l'intervento previsto comporti lo svasso totale del bacino si ritiene necessario un approfondimento conoscitivo del popolamento ittico presente e sia tenuto conto quanto previsto dalla L.R. 37 del 2006 e la DGR 721325 del 29 marzo 2010. In termini compensativi si condivide quanto proposto dal proponente e particolare attenzione dovrà essere posta nelle eventuali attività di ripopolamento ittico, tali attività saranno basate sui risultati del monitoraggio ittico ai sensi dell'art.3 del DM 30 giugno 2004;
12. per le operazioni di asportazione meccanica del materiale litoide eventualmente non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore tecnico regionale - Novara e Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002, della D.G.R. n. 66-478 del 02/08/2010 e della D.G.R. n.21-1004 del 9/02/2015.

Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo del torrente Anza e/o nei rii minori con sedime demaniale affluenti al bacino, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania.

Si ricorda altresì che tra la documentazione da presentare per l'autorizzazione definitiva dei singoli interventi, se l'intervento interesserà terreni privati con escavazioni fuori alveo, dovrà essere compresa anche una puntuale quantificazione di tutti i materiali litoidi globalmente movimentati, comprendenti quelli per i quali è previsto il riutilizzo dai lavori dell'opera stessa e quelli da mettere a deposito definitivo, ai sensi dell'art.13 della l.r. 23/2016.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del corso d'acqua imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso in oggetto, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di

gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del corso d'acqua rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

L'estensore  
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)  
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta